

NOS

FRANCISCVS JOSEPHVS PRIMVS

DIVINA FAVENTE CLEMENTIA

AUSTRIE IMPERATOR,

Rex Hungariae, Bohemiae, Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galicie, Lodomeriae et Illyriae; Rex Hierosolimae etc.; Archidux Austriae; Magnus Dux Sclavoniae, Dux Lotharingiae, Salisburge, Styriae, Carinthiae, Carnioliae; Magnus Princeps Transilvaniae, Marchie Moraviae; Dux superioris et inferioris Silesiae, Utrinque, Parmae, Placentiae et Guastallae, Cremoniae et Gateriae, Tschinac, Forojulii, Pragae et Gaderae etc.; Comes Habsburgi, Tirolis, Ryburgi, Goritiæ et Gradisce; Princeps Tridenti et Brixinae etc.; Marchie superioris et inferioris Lusatiae et Istriæ; Comes Altmestiae, Feldkirchiae, Brigantiae, Sonnenbergae etc.; Dominus Tergesti, Cattari, Marchiae Slavenicæ etc.

Notum testatumque omnibus et singulis

querum interest tenere presentium facimus:

Posteaquam Nostrum inter. a Plenipotentiarium Suac
Casaræ et Regia. Cdsitutinis Archiducis Austriae. Magni
Ducis Habsburgie; fine levendarum ac ampliandarum
ingenii commerciique relationum in utroque respectivorum
Statuum Nostrorum; Conventio fundamentalis super Clusio-
nem Unionis postali. Florentia die quinta currentis mensis
et anni inita et signata fuit. tonoris sequentis:

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria e
Sua Altezza Imperiale e Reale l'Arciduca Gran-
duca di Toscana, animati dal desiderio non solo di
moltiplicare i rapporti intellettuali e commerciali fra i loro Stati
colla diminuzione delle Tasse Postali, e col renderne più sempli-
ci ed uniformi le Tariffe, ma volendo anche offrire agli altri
Governi Italiani l'occasione di procurare ai loro sudditi i
grandi vantaggi derivanti dalle sopradette facilitazioni; hanno
determinato di stipulare una Convenzione Fondamentale per
una Lega Postale Austro-Italica e a tal fine hanno no-

minato a loro Plenipotenziari, per parte dell'Austria:

Il Barone Carlo de Flügel, Cavaliere dell'Ordine Imperiale di Leopoldo Cavaliere Gran-Croce dell'ordine Granuomo Tessone del Merito sotto il titolo di San Giuseppe Cavaliere dell'Ordine Pontificio di Cristo Commendatore dell'Ordine Reale del Dannebrog di Danimarca Commendatore dell'Ordine Reale di Nassau di Svezia Uffiziale dell'Ordine Reale di Leopoldo di Belgio Cavaliere di Prima Classe dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, e dell'Ordine Reale dell'Aquila Rossa di Prussia Maggiore nelle Armate di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica e Suo Incaricato d'affari in Toscana, e per parte della Toscana:

Don Andrea de' Principe Corsini, Duca di Castiglione, Senator della Toscana, Cavaliere dell'Ordine Religioso e Militare di S. Stefano Papa e Martire, Gran-Croce dell'Ordine Imperiale di Leopoldo d'Austria, Gran-Croce decorato del gran Cordone dell'Ordine Religioso e Militare dei SS. Maurizio e Lazarro di Sardegna, Gran-Croce del Reale e distinto Ordine di Carlo Vozzo di Spagna, Camerlano di Sua Altezza Imperiale

Reale il Granduca e Sua Ministro Segretario di Stato per Dipar-
timento degli Affari Esteri e e e

I quali, colla riserva delle ratifiche cui rispettivi Sovrani,
hanno discusso e fissato i seguenti Articoli:

I. Disposizioni Generali.

Articolo 1°

Estensione e scopo della Lega.

La Lega Postale Austro-Italica ha per scopo di stabilire regole uniformi per la tassazione e trattamento delle corrispondenze che vengono cambiate tra i diversi Stati della Lega e tra questi e l'Estero.

L'Austria e la Toscana entrano nella Lega con tutti i loro Stati, fuori dell'Austria, la Lega non abbraccierà che territorj italiani.

Articolo 2°

Libertà e celerezza nel servizio delle corrispondenze degli Stati.

È in facoltà di ogni Amministrazione Postale dei Territorj che fanno parte della Lega di prevalersi in ogni tempo per l'invio delle corrispondenze in pacchi chiuse o sciolte, di quegli stradali che offrono la maggiore speditezza.

Articolo 3°

I Governi si obbligano reciprocamente di procurare, in quanto dipende da loro, che sia garantito assicurato alle amministrazioni Pubbliche il libero uso delle Strade ferrate e di simili altri mezzi di comunicazione per l'invio delle corrispondenze, e che in generali siano assicurate al servizio di esse tutt'e vantaggi che possono contribuire ad accelerarla.

Articolo 4.

Tassazione e conteggio.

La tassa verrà regolata a ragione di distanza e di peso. La distanza sarà valutata a miglia geografiche di Germania di 60 al grado equivalente viascun miglio a 4 miglia geografiche Italiane. Il peso sarà calcolato a Gramme.

Articolo 5.

La tassazione e il conteggio si eseguirà nella valuta dell'ufficio che spedisce. Il pareggio dei conti sarà fatto tra le rispettive Amministrazioni dietro speciale accordo.

II. Corrispondenza reciproca fra gli Stati della Lega.

Articolo 6.

Porto comune.

Le reciproche corrispondenze circolanti nell'interno della Lega

Postale Austro-Italia non potranno essere gravate che della comune
Tassa di porto, senza riguardo ai confini fra uno Stato e l'altro.

Articolo 7.

Risarcimento del porto.

Il porto suddetto sarà incassato da ogni amministrazione per tutte
le lettere che vengono spedite dai propri uffizi postali siano francate o no.

Articolo 8.

Diritto di transito.

Dovrà ritenersi per abolita in massima la percezione di qualunque
diritto di transito per le corrispondenze circolanti entro il territorio della
Lega.

Articolo 9.

Distinzione di tassa.

Le tasse comuni di porto per le corrispondenze da Stato a Stato
della Lega saranno calcolate in proporzione della distanza in linea
retta, tra l'ufficio d'impostazione e quello di distribuzione ed importe-
ranno per la lettera semplice.

Sino a 10. Miglia Geografiche di Germania inclusiva 3 carantani,

Si ad a 20.

6 idem

Sopra a 20 —————— 9 carantani.

Articolo 10.

Peso di una lettera semplice e progressione del peso e della tassa.

Si considera per lettera semplice quella che non oltrepassa il peso

di un bollo di Vienna uguale a gramme 17 $\frac{1}{2}$.

Per l'incremento del peso da un bollo a due la tassa di porto si raddoppia, da due a tre si triplica e così di seguito.

I pacchi suggellati senza indicazione di valore vengano ricavati e spediti come corrispondenze quidatari fino al peso di tre kilogrammi contro il pagamento della tassa secondo la tariffa.

Articolo 11.

Francazione.

Il pagamento della tassa di porto per le corrispondenze che si cambiano dentro il territorio della Loggia deve, in massima, farsi anticipatamente per mezzo di Franco-bolli.

Articolo 12.

Sopratassa.

Le lettere non francate o non munite di bolli sufficienti sono nonostante spediti oltre il porto o quel che manca del porto, dovrà

pagarsi dal destinatario una sopratassa di 3 carantani per ogni Gramme 17/2.
Questa sopratassa sarà progressiva secondo il peso, e sarà ugualmente
accreditata all'Ufficio Speditore.

Articolo 13.

Stampie Campioni.

Li fogli stampati in generali messi sotto fascia; se oltre l'indirizzo
la data e la firma non contengono alcunche di scritto, si paga all'atto dell'
impostazione senza riguardo a distanza, un carantano per ogni 17 gramme e 1/2.
Per i Campioni e per le mostre impostate in modo da potersi facil-
mente verificare viene esatto a ragion di distanza il prezzo d'una lettera
simplice per ogni due lotti o 35 grammi.

Perché ai Campioni possa essere applicata questa diminuzione di
peso, non dovrà esservi annessa che una sola lettera semplice, il peso
della quale sarà da comprendersi in quello dei Campioni.

Simili spedizioni non saranno battute a norma delle disposizioni
sudette ed inviate nei picchi delle ordinarie Corrispondenze che fino al
peso di gramme trecento.

Ugualmente se la Tassa indicata non fosse stata pagata all'atto
dell'Impostazione, sempre mediante l'apposizione dei Francobolli, anche

queste specie non andranno soggette alla tassa ordinaria.

Articolo 14.

Tassa di raccomandazione.

Le lettere raccomandate o per consegna, non vengono spediti che franche. Per esse circa l'impostante pagare anticipatamente, oltre il solito porto proporzionale alla distanza ed al peso, un'apposita tassa di raccomandazione di sei carantani, senza riguardo al distanza né al peso. Se oltre la ricevuta d'impostazione venga col mittente espressamente richiesta anche la ricevuta del destinatario (ricevuta di ritorno), pagherà un'altra tassa di sei carantani ugualmente invariabile, e sempre mediante l'applicazione dei francobolli.

Articolo 15.

Compenso per lo smarrimento di lettere raccomandate.

L'amministrazione Postale nel Circondario della quale è stata imposta la lettera raccomandata, deve, in caso di smarrimento, e tanto più quanto questo sarà previsto, corrispondere al reclamante un compenso in moneta del paese, equivalente secondo la tariffa a sessanta lire Austria, che, con diritto di rivalarsi contro quell'amministrazione Postale, salvo il termine della quale è infatti accaduto lo smarrimento.

Torsi sei mesi dalla data della impostazione si perde il diritto a reclamare.

Articolo 16.

Franchigia Postale.

Le corrispondenze di tutt'i Membri delle famiglie Regnanti sugli Stati della Lega Postale vengono reciprocamente spedite in tutto il territorio della Lega esenti dalla tassa di porto.

Ugualmente godranno della franchigia Postale su tutto il territorio della Lega le corrispondenze di Dicasteri e pubbliche Autorità di un dato Circondario Postale con simili Dicasteri e Autorità di un altro Circondario Postale della Lega, sempre che siano contraddistinte come Ufficiali nel modo che è prescritto nel Circondario Postale su cui è seguita la impostazione, siano suggellate col Bollo di Uffizio, ed abbiano sulla sovraccarica l'indicazione dell'Autorità mittente.

Qualora le Autorità, cui tali corrispondenze sono dirette, non godessero per le leggi del paese la franchigia postale potrà l'Uffizio, cui ne incombe il recapito esigere da esse a suo vantaggio la metà della tassa di porto.

Articolo 17.

Lettore mal diretto.

Le lettere andate istraoste debbono indilatamente esser rimesse sulla buona via. Il Destinatario se la lettera: era stata debitamente francata non purga per questo alcun aumento di porto.

Articolo 18.

Lettore insitabili e lettore forme in Posta.

Le lettere rifiutate debbono respingersi senza indugio all'Ufficio d'impostazione ma non sarebbero ricevute se non apparissero intatte e tutta chiuse col sigillo già impressovi dal mittente. Un'eccezione potra farsi soltanto per le lettere che per conformità di nome e cognome fossero state aperte da taluno cui non appartenevano.

Le corrispondenze di cui non possono rinvenirsi i destinatari, e che per qualunque ragione fossero riconosciute insitabili debbono essere tanosto respinte al luogo dell'impostazione; le altre poi saranno rimandate dopo due mesi di giacenza negli Uffici di Distribuzione, a carico dal giorno dell'arrivo.

Le corrispondenze che porteranno sulla soprascritta l'indicazione "posta in posta" o "posta restante" sono da rimandarsi dopo tre mesi di giacenza, quattro dal mittente o dal destinatario non venisse altrettanto disposto.

In tutti i premissi casi a loro volta lettera dove leggersi la causa per cui sono state sdruccesse.

Articolo 19.

Porto per la retrocessione?

Le lettere incisibili mandate all'articolo 15 non dovranno essere caricate di alcun porto per la loro retrocessione. Nel caso che le lettere fossero state impostate non franche, l'Uffizio dal quale vengono retrocesse le conteggerà al medesimo prezzo, e nella medesima valuta allo quale gli furono addebitate nella prima spedizione, e all'incontro l'amministrazione Postale alla quale simili lettere vengono restituite ha facoltà di exigere l'intero porto della prima spedizione a favore della propria Cassa.

Articolo 20.

Lettore reclamata.

Le lettere che devono da un Uffizio postale essere rivolte al Dr. Sinistro in un luogo diverso da quello indicato sull'indirizzo vengono trattate come se fossero compostate nell'Uffizio che ne eseguisce il rinvio per il luogo ove vengono dirette, ma non vanno sottoposte alla sopralassa di che all'articolo 17.

Il Porto della Lega, o qualunque altro diritto di cui fossero state

anteriormente gravate, vien conteggiato per rimborso.

Nel caso per altro che una lettera dovesse essere rivoltata direttamente dal primo luogo di destinazione a quello dell'impostazione, sarà trattata come le inesitanti (articolo 19.)

Alle lettere reclamate o inesitabili che dopo essere state successivamente rivoltate a diversi Uffizi dovessero infine venir respinte all'Uffizio di origine, non avendo potuto esser recapitate ai destinatari sarà fatta ribattere tutta la strada già da loro percorsa perché riascua l'ufficio possa conteggiare con chi di ragione i diritti dei quali per le medesime fosse già stato addebitato.

III. Corrispondenza con quegli Stati esteri per quali è necessaria mediatrix l'amministrazione Postale austriaca.

Articolo 25.

La corrispondenza degli Stati Italiani della Lega Austro-Italica, che transita necessariamente per gli Stati Austriaci senza toccare altri Stati appartenenti alla Confederazione Germanica viene in massima trattata, come la corrispondenza Austro-Italica fino all'uscire dagli Stati Austriaci per entrare negli Stati Esteri; e quando viene dall'

L'Estero è ugualmente trattata dal punto in cui entra nei Domini Austri, atti fino al luogo di destinazione. Al contrario tal corrispondenza dal momento che esce dagli Stati Austriaci fino al luogo di destinazione, e dal punto di spedizione all'Estero fino al suo ingresso negli Stati Aus- triaci viene in massima trattata secondo le norme stabilite dalle Con- venzioni Postali esistenti o da concludersi tra l'Austria e gli Stati Isteri. Stati carichi verrà soltanto aggiunto il porto di transito che potrà competere agli Stati Italiani intermedi.

Articolo 22:

Liberia di frangazione

La corrispondenza di cui si tratta può essere interamente fran- cata dal mittente, e il pagamento del porto, in quanto negli Stati Austri, atti è possibile per la propria loro corrispondenza, può essere del tutto ca- sciato a carico del Destinatario. Nello stesso modo la corrispondenza dall'Estero arriverà franca, o gravata del porto.

Articolo 23:

Tassa comune di porto Austro-Italico.

Il comun porto di posta Austro-Italico è fissato a nove carantani per una lettera semplice. Il peso della lettera semplice, l'applica- cione della semplice tassa postale, la progressione di questa, si regolerà

secondo il convenuto su ciò cogli Stati Esteri, finché non siano combinate disposizioni pienamente uniformi.

I pagamenti di tutte queste tasse postali non si effettueranno per mezzo di francobolli ma bensì in moneta.

Articolo 24.

Riscossione della Tassa comune di porto.

Quanto all'incasso del comuna porto Austro-Italico quell'Uffizio Postale di confine al quale arriva la corrispondenza per gli Stati della Lega vien considerato come Uffizio d'impostazione ed è quindi a lui occulta la tassa comune di porto di sopra indicata; e quello del quale ecc. la corrispondenza per l'Esterio, vien considerato come Uffizio di distribuzione (articolo 7^o). A queste corrispondenze non può applicarsi la sopratassazione della quale si parla all'articolo 12.

IV. Corrispondenza cogli Stati non Istituici

Della Confederazione Germanica e paesi al di là; cioè Svezia, Norvegia, Danimarca, Helgoland, Badoglio e Paesi Bassi.

Articolo 25.

Per la corrispondenza Italiana che attraversa l'Austria di volta per gli Stati della Federazione Germanica, e per quelli al di là di questa o viceversa, assicura l'Austria agli Stati componenti la

Liga Postale Austro-Italica la partecipazione a tutti quei vantaggi
che gode la corrispondenza Austriaca stessa in virtù della Convenzione
Postale Austro Germanica. Perciò la corrispondenza di cui si tratta,
tanto se è destinata per uno Stato della Liga Postale Austro-Germanica
nica quanto se transita pel territorio di essa, dovrà soltanto pagare
la tassa comune della Liga Postale Austro Germanica, che è di nove
carantani per una lettera semplice od peso di un lotto di Vienna.

Articolo 26.

Diritto di porto a benefici degli Stati Italiani.

Siccome però la tassa indicata nel precedente articolo viene calcolata per la Liga Postale Austro-Germanica e da questa non esser dedotto il diritto di transito da pagarsi agli Stati intermedi Germanici, così
ciascuno Stato-Italiano della Liga Postale Austro-Italica sulle proprie
corrispondenze da o per i paesi suddetti potrà prendere un moderato
diritto di porto, ed altro diritto di porto potranno prendere gli Stati
Italiani che alle medesime daranno passaggio.

Il valore di questi diritti sarà fissato da speciale Convenzione.

Articolo 27.

Stati Germanici fuori dalla Liga Austro-Germanica.

La corrispondenza Italiana da e per quegli Stati della Confederazione

Germanica che non hanno ancora acceduto alla Lega Postale Austro-Germanica, fino a nuove disposizioni, sarà sottoposta, in massima, alla tariffa ora esistente tra l'Austria e quegli Stati. Questa disposizione cosa di avere forza a misura che gli Stati Germanici entrano nella Lega Postale Austro-Germanica; ed allora ricorre il disposto agli articoli 25, 26.

Articolo 28.

Anche per questa corrispondenza sarà in libertà dell'impostante di pagare la tassa o di lasciarne il carico al destinatario seconoché le convenzioni esistenti lo permettano o no. Il pagamento di queste tasse deve farsi ugualmente in moneta.

Articolo 29.

Le tasse da bonificarsi reciprocamente saranno dagli Uffizi Postali austriaci co' Italiani, tra loro corrispondenti, notati sui fogli di avviso e di spedizione i quali fermano la base delle loro reciproche liquidazioni.

V. Gazzette.

Articolo 30.

Disposizioni Generali.

Gli Uffizi Postali degli Stati della Lega s'incaricano in massima di un anticipato pagamento delle associazioni a gazzette o ad altri scritti Periodici che si pubblichino tanto sul territorio della Lega quanto all'

Estero; come pure della loro spedizione e consegna.

Articolo 31.

Commissione, spedizione e tassa delle Gazzette che si pubblicano
sul territorio delle Parti contranti.

L'amministrazione Postale di uno Stato alla quale venga data commissione per periodici che si pubblicano in altro Stato della Lega, dovrà rivolgervi a quell'amministrazione Postale nel circondario della quale segue la pubblicazione.

Si lascia alle amministrazioni Postali il concertarsi fra loro per sapere da quali particolari Uffici di Posta le commissioni possano essere ricevute.

Articolo 32.

La commissione non può per regola generale esser data per un tempo minore di tre mesi. Del resto serviranno di norma le condizioni fissate dagli Editori.

Onde poter calcolare sul regolare ricevimento di tutt'i fogli pubblicati dovranno le commissioni esser date in tempo debito, ed in modo che l'Ufficio Postale speditore possa avocarle ricevute avanti il tempo in cui comincia l'associazione.

Articolo 33.

Gazzette mancanti.

Qualora all'arrivo di un pacchetto di Gazzette o Giornali fosse riscontrata una mancanza nei fogli comuni a C'Uffizio Speditore dovrà in appresso trasmettere i fogli mancanti senz'aggravio di spese se la mancanza è stata denunciata a posta corrente. Nel caso contrario sarà richiesto il rimborso del dovuto all' Editore.

Articolo 34.

Tassa per la spedizione delle Gazzette.

Per la spedizione reciproca delle Gazzette e Giornali stampati sul territorio della Liga Austro-Italica sarà esatta una tassa comune nel modo sotto indicato e ripartita per metà tra C'Uffizio committente e quello speditore. Per transito non si esige sopratassa.

Articolo 35.

Questa tassa di spedizione viene stabilita senza riguardo alla distanza;

i. Per le Gazzette e Giornali destinati alla pubblicazione delle notizie politiche al 50 per Cento sul prezzo al quale C'Uffizio Speditore le riceve dall' Editore (prezzo netto) osservando però che:

- a. Per le Gazzette e Giornali che escono su e solle volte la settimana, la tassa di spedizione non deve imporsi meno di quattordici Lire più di Trentacinque Lire illustratrici all' anno.

b. Per le Gazzette e Giornali che si pubblicano meno di sei volte la settimana, la sussidiala tassa non dovrà essere annualmente minore di sette, né maggiore di ventuna Lire Austriache.

c. Per le Gazzette e Giornali non politici la tassa comune di Spedizione, indistintamente e senza eccezione alcuna, importerà il venti cinque per cento sul prezzo netto al quale l'Uffizio Postale Speditore li riceve dall'Editore.

Gli Associati non pagano che il prezzo netto più la rispettiva tassa.

Articolo 36:

Tassa per recapito delle Gazzette al domicilio degli Associati.

Nella tassa comune stabilita all'articolo 35° non è compresa la consegna delle Gazzette al domicilio dell'Associato; anzi è in facoltà dell'Uffizio Postale di esigere una proporzionale tassa di consegna, che non dovrà esser superiore a quella che fosse già in vigore.

Articolo 37:

Termine per pagamento delle associazioni.

L'Uffizio Postale committente dovrà soddisfare all'altro da cui riceve una Gazzetta o Giornale qualunque il rispettivo valore dell'Associazione al più tardi nel corso del primo mese di essa.

Articolo 38:

Cessazione di una Gazzetta prima del termine di associazione.

Se cessasse la pubblicazione di una Gazzetta o di un Giornale, e venisse proibito, avanti il termine di associazione, dovrà restituirsì all'associato oltre la quota corrispondente della tassa di spedizione già perciata, anche il prezzo di associazione anticipatamente pagato, qualora però questo possa essere ricuperato dall'Editore.

Articolo 39:

Spedizione delle Gazzette ad un luogo diverse da quello indicato.

Qualora un associato chiedesse la spedizione di un giornale per un luogo diverso da quello da lui indicato all'atto della commissione, tale spedizione dovrà inseguirsi a scatta del medesimo, e dall'Uffizio comunitante o da quello residente nel luogo della pubblicazione, e all'associato sarà addebitata la tassa fissata per le spedizioni sulle fasciate.

Perciò resta convenuto che tali spedizioni siano distinte dall'Uffizio Speditore delle Gazzette inviate a una nuova destinazione.

Articolo 40:

Cambio di Gazzette coi Stati Esteri.

Il trattamento delle Gazzette e Giornali Esteri, e di quelli austriaci o Italiani portati loro in quanto transitano per lo Stato di uno delle parti contraenti, e passano nello Stato ^{di} un'altra sarà conforme alle

predette disposizioni, dimanieraché il rispettivo Uffizio Postale di confine, presso il quale viene data la commissione delle Gazzette i riguardata come Uffizio Speditore, e rispettivamente come Uffizio Distributore.

Si prezzo di compra viene considerato come prezzo netto.

Altre la tassa comune di spedizione si deve exigere dal committente tutto ciò che viene pagato agli Uffizi Postali Esteri.

VI. Principio e durata della Convenzione e sue eventuali modificazioni.

Articolo 41:

La presente Convenzione comincerà a valere tre mesi dopo il giorno della sua ratificazione e durerà cinque anni, dopo i quali si considererà prolungata d'anno in anno quando sei mesi prima della scadenza non venga da una delle Parti disdetta.

Articolo 42:

Il cambio delle ratifiche avrà luogo a Firenze nello spazio di trenta giorni o più presto se ciò potrà farsi.

Articolo 43:

Durato il primo anno dalle due date della Convenzione, para ciascuna delle parti conterà di proporre alla comune deliberazione quei cambiamenti che sembreranno più conformi agli interessi e allo scopo della Legge.

In fide di che la presente Convenzione è stata in doppio esemplare
firmata dai Plenipotenziari sudetti, che vi hanno apposto l'impronta dei
loro Stemmi.

Fatto a Firmita li cinque Novembre Mille ottocento cinquantatré.

C. Hugel m.p.

L.S.

Duca di Castiglione m.p.

L.S.

Nos, visis et porponsis Conventionis hujus fundamentalis articulis,
illos omnes ratos gratosque habere hisce profitemur ac declaramus, verbo
Nostro Castaneo-Regio spondentes, Nos ca omnia, qua in illis continenter, fi-
dibus executioni mandaturos, nec, ut illis ulla ratione a Nostris contravenientibus
permissuros esset. In quorum fidem praesentes tractatus tabulas manu Nostra
signavimus, sigilloque Nostro muniri jussimus. Dabantur Vienne, die
vigesimalis monsis Novembris, anno millesimo octingentesimo - quinque
gesimo, Regnum Nostrum secundo.

Franciscus Josephus

Klemenszuber

AMG

Protocollo per il cambio delle Ratifiche

E' sollecitato essendosi riuniti onde procedere al cambio delle Ratifiche della Conventione conclusa e firmata in Firenze il cinque Novembre milleottocentocinquanta fra il Consigliere di Sua Altezza Imperiale e Reale l'Arciduca Granduca di Toscana e quello di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica relativamente ad una Lega Statale Toscana, dopo di aver fatta lettura delle dette ratifiche ne hanno seguito il cambio nelle forme d'uso.

In fede di che, hanno costi firmato di proprio pugno il presente Protocollo fatto in doppio originale, e vi hanno apposto il Sigillo ciascun rispettivo loro Carmi.

Fatto in Firenze il cinque Dicembre milleottocentocinquanta.

Dante di Castiglione

Chigi